



Croce Rossa Italiana



Kiwanis
DISTRETTO ITALIA-SAN MARINO

Protocollo d'Intesa

tra

Associazione della Croce Rossa Italiana – Organizzazione di Volontariato, C.F. e P.IVA 13669721006, con sede legale in via Bernardino Ramazzini n. 31, 00151, Roma, nella persona del Presidente Nazionale e rappresentante pro tempore Rosario Maria Gianluca Valastro, C.F. VLSRRM74L01C351F, nato a Catania il 01/07/74 domiciliato per la carica presso la sede legale

(di seguito, per brevità, anche "CRI")

e

Kiwanis Distretto Italia San Marino, C.F. e P.IVA 93009120879, con sede legale in Via Torino, 7 00184 Roma (RM) nella persona del legale rappresentante e Governatore pro-tempore del Distretto Italia San Marino ETS, Salvatore Chianello, C.F. CHNSVT57C21G273B, nato a Palermo il 21/03/57, domiciliato per la carica presso la sede legale

(di seguito, per brevità, anche "Kiwanis Italia")

(di seguito, per brevità, congiuntamente anche "Parti")

Premesso che

- L'Associazione della Croce Rossa Italiana – Organizzazione di Volontariato, persona giuridica di diritto privato ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. 178/2012, così come modificato dall'art. 99 del D.Lgs. n. 117/2017, è l'unica Associazione nazionale di Croce Rossa autorizzata ad operare sul territorio nazionale, quale organizzazione di soccorso volontario conforme alle Convenzioni di Ginevra del 1949;
- L'Associazione della Croce Rossa Italiana – Organizzazione di Volontariato svolge compiti di interesse pubblico ed è ausiliaria dei pubblici poteri in ambito umanitario, posta sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica e appartenente al Movimento Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa che ha per scopo l'assistenza sanitaria e sociale sia in tempo di pace sia in tempo di conflitto ex art. 1, c.1. D.Lgs 28 settembre 2012, n. 178;
- Ai sensi dell'art. 9.1 del proprio Statuto, CRI può stringere accordi con altre organizzazioni, enti, associazioni o organismi nonché con i poteri pubblici per la realizzazione di progetti specifici, conformi ai principi fondamentali ed agli scopi dell'Associazione;
- CRI persegue le proprie finalità e assolve ai compiti di interesse pubblico di cui all'art. 1 comma IV del D.Lgs. 178/12, attraverso i propri Comitati territoriali, soggetti autonomi dotati di autonomia patrimoniale, organizzativa, amministrativa, finanziaria ed operativa.
- Il Distretto Kiwanis Italia San Marino, Ente del Terzo Settore, l'Organizzazione nazionale dei club Kiwanis esistenti sul territorio italiano, svolge in forma di azione volontaria e/o erogazione gratuita di danaro, beni o servizi, o di mutualità o di scambio di beni e servizi le seguenti attività:
 - o 1) Interventi e servizi sociali, compresi quelli di assistenza alla persona,
 - o 2) Educazione, istruzione e formazione professionale nonché le attività culturali, di interesse sociale con finalità educative,



Croce Rossa Italiana



Kiwanis
DISTRETTO ITALIA-SAN MARINO

- 3) Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolte e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- 4) Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
- 5) Formazione universitaria e post universitaria,
- 6) Ricerca scientifica di particolare valore sociale,
- 7) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche, o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, e delle attività di interesse generale di cui all'art.5 del decreto legislativo 117/2017;
- 8) Radiodiffusione sonora a carattere comunitario di contenuti a valenza culturale;
- 9) Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse culturale, sociale o religioso;
- 10) Formazione extrascolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formative, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- 11) Servizi strumentali ad Enti del Terzo Settore in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo Settore;
- 12) Cooperazione allo sviluppo dei Paesi sottosviluppati;
- 13) Attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione di licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore delle filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali e internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre una esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
- 14) Servizi finalizzati all'inserimento o al-reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone secondo i criteri e le norme di impresa sociale;
- 15) Alloggio sociale nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi,
- 16) Accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- 17) Agricoltura sociale;
- 18) Organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- 19) Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art.5 decreto legislative 117/2017;
- 20) Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;
- 21) Promozione e tutela dei diritti umani, civili e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art.5 decreto legislative 117/2017, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi e i gruppi di acquisto solidale;



Croce Rossa Italiana



Kiwanis
DISTRETTO ITALIA-SAN MARINO

- 22) Cura di procedure di adozione internazionale,
 - 23) Protezione civile e interventi di aiuto a popolazioni colpite da calamità naturali;
 - 24) Riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
- Le Parti hanno manifestato l'interesse a intraprendere un rapporto di collaborazione per la realizzazione di attività di sensibilizzazione, advocacy, formazione e tutela negli ambiti di comune interesse, nonché lo sviluppo di apposite campagne di comunicazione;
 - Attraverso tale collaborazione le Parti intendono, altresì, potenziare il proprio network associativo dando luogo a un collegamento tra la realtà di Kiwanis Italia e la rete associativa CRI, attraverso specifiche forme di collaborazione sul tema della salute, azioni di facilitazione dei contatti delle rispettive articolazioni territoriali, coinvolgimento dei reciproci soci e volontari;
 - L'attuazione del presente Protocollo avverrà sempre nell'osservanza dei sette Principi fondamentali del Movimento internazionale di Croce Rossa e Mezza Luna Rossa e nel rispetto dello statuto nazionale dell'Associazione, del codice etico e dell'identità visiva dell'emblema e del logotipo identificativo.

Tutto ciò premesso

le Parti convengono quanto segue

Art. 1 – Valore delle premesse e degli allegati

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo.

Art. 2 – Oggetto e finalità

Con la sottoscrizione del presente Protocollo le Parti intendono collaborare per la realizzazione e l'organizzazione, in via congiunta, di attività, progetti e iniziative di pubblico interesse, sviluppando progetti e campagne di comunicazione al fine di consolidare i reciproci rapporti, favorire la cooperazione tra i propri soci e volontari e perseguire obiettivi negli ambiti di interesse comune.

Costituiscono aree di interesse comune:

- tutela della salute e della vita;
- servizio verso il prossimo e la comunità finalizzato ad alleviare i bisogni individuali e la sofferenza umana;
- lotta alle discriminazioni e promozione di una cultura di nonviolenza e di pace, orientata alla promozione delle pari opportunità;
- attenzione verso il benessere sociale e contrasto alla marginalità e all'esclusione sociale;
- azione sul piano internazionale e valorizzazione delle relative forme di cooperazione;
- partecipazione associativa e diffusione della cultura di volontariato;
- contrasto alle forme di bullismo ed importanza dei giovani come agenti di cambiamento;
- attenzione all'ambiente e lotta ai cambiamenti climatici.

Art. 3 – Dichiarazioni delle Parti



Croce Rossa Italiana



Le Parti favoriranno e incentiveranno relazioni e collaborazioni a livello territoriale in linea con i contenuti e gli obiettivi del presente Protocollo d'Intesa, dichiarando di impegnarsi a:

- Incentivare i rapporti tra i due enti;
- Sviluppare un piano di attività da svolgere negli ambiti di competenza comune;
- Promuovere progetti formativi sul tema del volontariato e della solidarietà;
- Cooperare per l'organizzazione di corsi di formazione – ivi inclusi corsi di educazione continua in medicina organizzati dal Provider CRI – di convegni, seminari, allo scopo di coinvolgere la comunità, le parti sociali e tutti i soggetti interessati;
- Svolgere ciascuna attività con la massima cura e diligenza;
- Favorire la divulgazione, attraverso i propri canali istituzionali, delle iniziative che verranno intraprese.

Kiwanis Italia dichiara di essere consapevole circa l'autonoma soggettività giuridica dei Comitati territoriali CRI.

Art. 4 – Accordi attuativi

La collaborazione tra le Parti, finalizzata al perseguimento dei rispettivi fini istituzionali, sarà ulteriormente sviluppata, se necessario, tramite la stipula di appositi accordi attuativi nel rispetto del presente Protocollo e della normativa vigente.

Gli accordi attuativi disciplineranno le modalità secondo cui si attuerà la collaborazione fra le Parti, specificando, in particolare, gli aspetti di natura tecnica, organizzativa e gestionale, nonché specifici aspetti relativi alla sicurezza.

Nello specifico, le parti concordano su due iniziative:

- Officine della Salute e Dottor Kiwanis, da realizzare in partenariato in alcune realtà pilota.
- Campagna nazionale sul supporto alla maternità e sull'allattamento al seno.

L'istruttoria degli accordi attuativi sarà curata da un gruppo di lavoro paritetico formato da rappresentanti delle due parti, che curerà la redazione di un piano annuale di azione.

Art. 5 – Oneri economici

Il presente Protocollo non comporta alcun onere economico per le Parti e non è previsto alcun trasferimento di fondi, sopportando ciascuna Parte i costi relativi all'esecuzione delle attività di propria competenza.

Art. 6 – Obblighi assicurativi

Kiwanis Italia dà atto che il proprio personale ed i soggetti, a qualsiasi titolo, eventualmente coinvolti nelle attività del presente Protocollo sono in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa.



Croce Rossa Italiana



Kiwanis
DISTRETTO ITALIA-SAN MARINO

CRI garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti, collaboratori o volontari eventualmente impegnati nello svolgimento delle attività connesse con il presente Protocollo.

Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative di cui ai precedenti commi con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione ad eventuali e particolari esigenze, previa verifica di sostenibilità finanziaria.

Le Parti si impegnano a rispettare e dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D. lgs. 9.4.2008, n. 81 e ss.mm.ii.

Art. 7 – Uso dei logotipi, marchi ed emblemi

CRI concede a Kiwanis Italia, previo accordo scritto rilasciato di volta in volta il diritto non esclusivo all'utilizzo dell'emblema/logotipo 'Croce Rossa Italiana' esclusivamente nell'ambito delle attività/iniziativa di cui al presente Accordo ed in coerenza con la sua vigenza temporale.

L'emblema/logotipo 'Croce Rossa Italiana', in particolare, potrà essere utilizzato da Kiwanis esclusivamente per le finalità inerenti e connesse alla realizzazione delle finalità del presente Protocollo.

A tal riguardo Kiwanis Italia si obbliga inoltre:

– Ad astenersi da qualsiasi utilizzo dell'emblema/logotipo CRI diverso da quello autorizzato, incluse eventuali rimozioni, modifiche, distorsioni e/o alterazioni di qualsiasi genere ed in qualsiasi forma anche se utilizzato congiuntamente a parole, frasi, slogan o claim e, in ogni caso a non utilizzarlo a fini di promozione commerciale dei propri prodotti, siti, canali tematici etc.

– Rispettare, nello svolgimento di qualsivoglia attività connessa e/o collegata al presente Accordo e nell'utilizzo dell'emblema/logotipo CRI, l'immagine dell'Associazione nonché osservare e rispettare le prescrizioni di cui a "Il Manuale di Comunicazione Istituzionale CRI";

– Non associare in alcun modo – anche indirettamente – l'emblema e il logotipo identificativo CRI a comunicazioni, messaggi, annunci o notizie di natura politica o sindacale, nel rispetto del Principio di Neutralità CRI, o comunque a qualsiasi comunicazione, messaggio, riferimento, annuncio o notizia in contrasto con i Sette Principi Fondamentali CRI.

CRI si riserva il diritto di verificare il corretto utilizzo dell'emblema/logotipo 'Croce Rossa Italiana' da parte di Kiwanis Italia per garantire il rispetto delle condizioni indicate nel presente Accordo. L'Associazione si riserva, altresì, il diritto di ritirare la presente autorizzazione qualora ritenga, a suo insindacabile giudizio, che essa possa causare pregiudizio o danno al suo buon nome e reputazione.

Eventuali utilizzi abusivi, distorti e non espressamente consentiti dell'emblema CRI saranno considerati motivi di risoluzione del presente Protocollo ex art. 1456 c.c.

Mutatis mutandis, Kiwanis Italia concede a CRI gli stessi diritti previsti nel presente articolo in relazione ai propri marchi/logotipi ai soli fini e per la sola durata delle attività di collaborazione ed alle medesime condizioni.

Art. 8 – Durata e recesso

Il presente Protocollo entra in vigore dalla data della sottoscrizione di entrambe le Parti e rimarrà efficace per un periodo di tre anni.



Croce Rossa Italiana



Kiwanis
DISTRETTO ITALIA-SAN MARINO

Le Parti convengono espressamente di escludere il tacito rinnovo, essendo possibile addivenire al rinnovo dello stesso esclusivamente mediante successivi accordi sottoscritti da entrambe. Il termine del presente Protocollo non pregiudica la validità e la durata dei progetti, dei programmi e delle attività decise ed avviate prima del predetto termine.

Ciascuna delle Parti potrà recedere liberamente dal presente protocollo mediante Posta Elettronica Certificata da inviare all'altra Parte, con un preavviso di almeno 90 giorni. Il recesso non ha effetto che per l'avvenire e non incide sulla parte di Protocollo d'Intesa già eseguita.

Art. 9 – Risoluzione

Qualora i risultati delle attività di cui al presente Protocollo fossero tali da sconsigliarne il proseguimento, le Parti potranno, di comune accordo, risolvere consensualmente lo stesso.

La risoluzione consensuale dovrà risultare da documento scritto e controfirmato da entrambe le Parti. Salvo che sia diversamente stabilito nei singoli atti esecutivi, i risultati raggiunti fino al momento della risoluzione saranno considerati di proprietà di entrambe le Parti.

In caso di verifica di inadempimento da parte di una dei soggetti firmatari del presente Accordo, la Parte che avrà dato piena esecuzione ai propri obblighi potrà intimare la Parte inadempiente a porre fine all'inadempimento entro e non oltre il termine indicato nella diffida. Decorso inutilmente tale termine l'Accordo si intenderà risolto di diritto.

Art. 10 – Forza Maggiore

Le Parti si impegnano a collaborare ed agire secondo buona fede nell'esecuzione del presente Accordo anche al fine di agevolare il raggiungimento delle finalità ivi indicate.

L'attuazione del presente Accordo sarà monitorata, per l'intera durata dello stesso, dai rispettivi referenti e dagli uffici competenti di ciascuna Parte.

Le Parti sono in ogni caso sollevate da ogni responsabilità nei casi di inadempimento o ritardata esecuzione delle prestazioni previste nel presente Accordo dovuti a Eventi di Forza Maggiore. Per "Evento di Forza Maggiore" si intende un accadimento al di fuori del controllo della Parte interessata, verificatosi senza sua colpa o negligenza quale, a titolo meramente esemplificativo, impossibilità per eventi naturali avversi di adempiere alle proprie obbligazioni nel caso di guasti, scioperi generali nazionali, black-out nazionali superiori alle 5 ore, epidemie, terremoti, incendi, tempeste, inondazioni, embarghi commerciali od industriali, guerre, sabotaggio, tumulti, crollo di edifici, divieti e/o impedimenti disposti da leggi e/o provvedimenti vincolanti intervenuti successivamente alla conclusione del presente Accordo.

La Parte che non possa adempiere ai propri obblighi contrattuali per causa di un Evento di Forza Maggiore dovrà informare prontamente l'altra Parte dal momento in cui ha avuto conoscenza dell'Evento di Forza Maggiore e dovrà provvedere a dare esecuzione ai propri obblighi contrattuali nel più breve tempo possibile non appena cessato l'Evento di Forza Maggiore che ne ha reso impossibile l'esecuzione.

Qualora l'Evento di Forza Maggiore perduri per un periodo superiore a 30 (trenta) giorni, ciascuna Parte avrà il diritto di recedere dal presente Accordo con comunicazione scritta inviata all'altra.

Art. 11 – Requisiti di onorabilità e disposizioni anticorruzione



Croce Rossa Italiana



Kiwanis
DISTRETTO ITALIA-SAN MARINO

Ciascuna Parte dichiara: (i) di non essere assoggettata a procedure concorsuali; (ii) di non essere sottoposta ai divieti e alle decadenze di cui al D.lgs. 159/2011.

CRI si impegna ad astenersi dal porre in essere qualsiasi comportamento che possa determinare una violazione della normativa applicabile in materia di corruzione sia nel settore pubblico sia privato. Di conseguenza, CRI si impegna a non ricevere l'offerta, la promessa o la dazione di denaro e/o altre utilità di qualsiasi natura non dovuti. CRI si impegna altresì a non offrire, promettere o concedere, direttamente o indirettamente, mediante i propri dipendenti, dirigenti, collaboratori o terzi in genere, benefici od altri vantaggi di qualsiasi natura a pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio, soggetti privati, inclusi dipendenti, dirigenti e/o collaboratori di Kiwanis Italia, loro parenti ed altre persone che abbiano con le stesse relazioni di colleganza o di interesse.

Mutatis mutandis, le presente disposizioni si applicano anche nei confronti di Kiwanis Italia.

Le Parti, in caso di violazione del presente articolo, si riserveranno la facoltà di risolvere immediatamente l'accordo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., fatto salvo il diritto di richiedere il risarcimento dei danni subiti dalla Parte non inadempiente a seguito della violazione del presente articolo.

Art. 12 – Comunicazioni

Per la corretta gestione dei reciproci rapporti e la realizzazione delle attività di cui al presente Protocollo le Parti identificano, quali rispettivi referenti:

Associazione della Croce Rossa Italiana – Organizzazione di Volontariato

Referente: Adriano Iaria

Indirizzo: Via Bernardino Ramazzini, 31 – 00151 Roma

Tel: 0655100400

E-mail: presidenza@cri.it

PEC: comitato.nazionale@cert.cri.it

Kiwanis Distretto Italia San Marino

Referente: Salvatore Chianello (Governatore Distretto Italia San Marino)

Indirizzo: Uff.Lazio Sede nazionale: Via Torino, 7 00184 Roma (RM)

Tel: 06 32111245

E-mail: kiwanisitalia@kiwanis.it

PEC: kiwanisdistrettoitaliasm@pec.it

Art. 13 – Trattamento dei dati personali

Le Parti si danno atto di essersi pienamente informate sul trattamento dei reciproci dati personali ai sensi e per gli effetti della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 679/2016) e si impegnano ad effettuare ogni attività di loro pertinenza nel pieno rispetto di tale normativa. In particolare, ciascuna Parte garantisce, assumendosi al riguardo ogni responsabilità, che i dati personali di terzi saranno trattati e comunicati all'altra per sole finalità inerenti o, comunque,



Croce Rossa Italiana



Kiwanis
DISTRETTO ITALIA-SAN MARINO

connesse all'esecuzione del presente Protocollo. Il relativo trattamento sarà eseguito da ciascuna Parte in qualità di autonomo titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 24 del Regolamento UE n. 679/2016. Ciascuna Parte dovrà garantire misure idonee ad impedire la perdita, l'alterazione o accidentale o incontrollata consultazione, esportazione, lettura, copiatura dei dati personali da parte di terzi.

Resta inteso che specifici ed ulteriori aspetti inerenti al trattamento dei dati personali saranno comunque regolati autonomamente fra le Parti in considerazione alle attività da realizzarsi e sulla base delle altrettanto specifiche esigenze che dovessero rendersi necessarie per garantire una piena conformità alla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali.

Art. 14 – Non esclusività

Le Parti convengono che il presente Protocollo ha carattere di non esclusività rimanendo le stesse libere di sottoscrivere accordi aventi il medesimo oggetto con soggetti terzi, fermo restando il reciproco vincolo di riservatezza derivante dal possesso di informazioni di carattere confidenziale che non dovranno essere condivise, comunicate o negoziate con altri attori attuali e futuri con cui si avvieranno modelli di collaborazione similari.

In tal caso sarà specifico onere di ciascuna di esse porre in essere ogni cautela utile per ovviare all'insorgenza di qualsivoglia confondibilità tra l'oggetto del presente Protocollo di Intesa e quello delle eventuali collaborazioni similari.

Art. 15 – Foro competente

Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente ogni eventuale controversia comunque derivante dall'interpretazione e/o esecuzione del presente Protocollo d'Intesa.

Nel caso in cui non sia possibile dirimere la controversia in tal modo, si conviene che competente sia il Foro di Roma.

Al presente Protocollo d'Intesa si applica la legislazione italiana. Per tutto quanto non disciplinato nel presente Protocollo si rinvia alle vigenti disposizioni in materia.

Art. 16 – Clausole generali e disposizioni finali

Il presente Accordo non costituisce né intende costituire in futuro le premesse per la creazione di alcun vincolo di subordinazione, dipendenza, società, joint venture o altro tra le Parti e non dovrà essere inteso in alcun modo come un Accordo di rappresentanza, di agenzia e/o di mandato.

Qualora una o più clausole del presente atto vengano colpite da nullità o vengano rese inapplicabili dall'effetto della legge o da una decisione che si impone alle Parti, ciò non determinerà automaticamente la nullità dell'insieme del presente Protocollo né potrà alterare la validità e il carattere obbligatorio dell'insieme delle altre clausole.

Le Parti, in tali casi, tenderanno di apportare al presente Protocollo gli emendamenti necessari affinché sia rispettata la volontà iniziale delle Parti e sia comunque garantito il perseguimento della iniziale, comune finalità.

Qualsiasi modifica, aggiunta e integrazione al presente Protocollo non avrà alcun valore se non espressamente annessa per iscritto al Protocollo medesimo e controfirmata congiuntamente da entrambe le Parti.



Croce Rossa Italiana



Kiwanis
DISTRETTO ITALIA-SAN MARINO

La tolleranza, anche reiterata, di una delle Parti per comportamenti attivi od omissivi in violazione degli obblighi assunti col presente Protocollo non costituisce precedente, né informa comunque la validità della clausola violata o derogata. Eventuali ritardi o omissioni di una delle Parti nel far valere un diritto o nell'esercitare un potere derivanti dal presente accordo non potranno essere interpretati quali rinuncia al relativo diritto, né al potere di esercitarlo in qualsiasi tempo successivo.

Letto, approvato e sottoscritto

VIAGRANDE, li 08/09/2023

Associazione della Croce Rossa
Italiana – Organizzazione di
Volontariato

VIAGRANDE, li 08/09/2023

Kiwanis Distretto Italia e San Marino